



L'INAIL E IL NUOVO TESTO UNICO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO



DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008

Il D.lgs 81/2008 ridefinisce molti aspetti dell'attività dell'INAIL che attendono principalmente a quattro macroaree di intervento:

- VIGILANZA**
- SISTEMA INFORMATIVO**
- INFORMAZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE**
- SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE**



VIGILANZA

ARTICOLO 5

L'INAIL parteciperà insieme all'ISPESL e all'IPSEMA **con funzione consultiva** al "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" istituito presso il Ministero della Salute

Comitato di nuova istituzione. Tra i principali compiti:
La programmazione dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro



SISTEMA INFORMATIVO

Articolo 8

E' istituito il Sistema Informativo nazionale per la prevenzione (**SINP**) nei luoghi di lavoro.

Attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi e la creazione di specifici archivi e di banche dati unificate, il SINP fornirà dati utili per programmare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare l'attività di vigilanza.

L'Inail partecipa al sistema con le sue informazioni ed elaborazioni.

Garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e a questo fine sarà titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. N.196/2003.

Con decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo vengono definite le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP.

Attribuzione ruolo specifico all'Istituto



SISTEMA INFORMATIVO

Articolo 9

L'art.9 assegna all'INAIL, a fini statistici e informativi il compito di registrare i dati sugli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Tale compito, dopo una fase transitoria, solleverà i datori di lavoro dall'obbligo della tenuta del registro infortuni (art. 8 comma 4 e art.53)

L'obbligo di comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi (art. 18 comma 1 lettera r) opererà una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di funzionamento del SINP tramite un apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legislativo stesso.



Attività di consulenza

Articolo 9

L'art.9 indica l'INAIL, con l'ISPESL e l'IPSEMA, come ente che esercita anche attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I tre enti forniranno, **coordinandosi**, consulenza alle micro, piccole e medie imprese anche attraverso **forme di sostegno tecnico e specialistico** finalizzate:

- al suggerimento dei più adatti mezzi e metodi operativi
- all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia
- con finalità prevenzionali

Ridefinito il compito di consulenza dell'INAIL



Attività di consulenza

Articolo 9

L'attività di consulenza non può essere svolta dai funzionari che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti Nell'esercizio di tale attività, non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Con successivo decreto è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1

Regolamentazione della consulenza



Attività di formazione

Articolo 9

L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operanosvolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità dei criteri e modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32.

Formazione coordinata



Attività di formazione

Articolo 32

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
-
4. **I corsi di formazione** di cui al comma 2 **sono organizzati**
.....**dall'INAIL**

L'INAIL continuerà ad effettuare la progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Conferma delle attuali disposizioni (decreto L.gs 195/2003)



Finanziamenti

Articolo 11

In tema di incentivi alle imprese a scopo prevenzionale il decreto istituzionalizza l'attività svolta dall'INAIL, se pure in via sperimentale secondo il mandato del D.lgs. 38/2000

L'INAIL finanzia:

- ⇒ Progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese.
- ⇒ Progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi.

Le risorse di cui al comma 2 (50 milioni di euro a decorrere dal 2008, stanziati dalla finanziaria 2008) devono essere ripartite annualmente tra diverse finalità: attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, finanziamenti INAIL, finanziamento del Fondo (art.52)



Fondo di sostegno

Articolo 48

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

Articolo 52

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

Potenziamento del ruolo degli RLST, in correlazione con la creazione del Fondo di sostegno presso l'INAIL



Fondo di sostegno

Articolo 52

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno
 - **_alla piccola e media impresa,**
 - **ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali**
 - **e alla pariteticità.**

Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello.....

....

3. Con decreto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo contabile

Costituzione presso l'INAIL del "Fondo di sostegno" alle PMI, agli RLST, al sistema delle pariteticità



Fondo di sostegno

Articolo 52

1. Il fondo ha quali obiettivi il:
 - a) **_sostegno ed il finanziamento**, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, **delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali**, anche con riferimento alla formazione;
 - b) **finanziamento della formazione dei datori di lavoro** delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
 - c) **sostegno delle attività degli organismi paritetici.**

Obiettivi del "Fondo di sostegno"



Fondo di sostegno

Articolo 52

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

- a) **da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48**, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per lavoratore;
- b) **dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni** previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10%;
- c) **con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3 (proventi della consulenza)**;
- d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese anche **dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2** (50 milioni di euro a decorrere dal 2008).

Finanziamento del "Fondo di sostegno"